

## Ecobonus acquisto veicoli a basse emissioni inquinanti - rimodulazione incentivi 2024

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 121 del 25-05-2024) il [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2024](#) recante “**Rimodulazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti**”. Le risorse disponibili ammontano a 950 milioni di euro (di cui al DPCM 6/4/2022 e ss.mm.ii) a cui si aggiungono 50 milioni per i veicoli L per l’anno in corso stanziati dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, per un totale di **1 miliardo di euro**.

Il contributo – che dovrà essere prenotato dal concessionario - è rivolto alle persone fisiche o giuridiche, che intendono acquistare **veicoli non inquinanti**, destinati al **trasporto di persone o merci**, **effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31 dicembre 2024**.

La **nuova piattaforma Ecobonus** per il servizio di prenotazione degli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti sarà attiva dal **3 giugno 2024 alle ore 10.00** (<https://ecobonus.mise.gov.it/>). Sul sito, gestito da Invitalia per conto del Mimit, saranno resi disponibili i moduli per chiedere il bonus e le tabelle che, distinte per categorie di veicoli, riportano i criteri di attribuzione dei contributi.

Di seguito una tabella che riepiloga i **soggetti beneficiari**, i **veicoli ammessi**, i **requisiti** e i **contributi previsti**.

Soggetto beneficiario	Veicoli ammessi
-----------------------	-----------------

**Persone fisiche o giuridiche** (escluse quelle che esercitano attività rientranti nel codice ATECO 45.11.0 )

Acquisto, anche in locazione finanziaria, di Veicoli immatricolati in Italia

**Articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c)**

**M1**, destinati al trasporto di persone, con almeno 4 ruote e massimo 8 posti a sedere, oltre a quello del conducente:

- Nuovi di fabbrica
- Classe non inferiore a Euro6
- Prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice non superiore a:
  - 35 mila euro (IVAESCLUSA) fascia 0-20 g/km di CO2 (**lettera a) – persone fisiche o giuridiche**)
  - 45 mila euro (IVAESCLUSA) fascia 21-60 g/km di CO2 (**lettera b) – persone fisiche o giuridiche**)
  - 35 mila euro (IVAESCLUSA) fascia 61-135 g/km di CO2 (**lettera c) – persone fisiche**)

Contributi VEICOLI M1				
Livello di emissioni g/KmCO2	Senza rottamazione	Con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro da 0 a 2	Con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato in classe Euro 3	Con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato in classe Euro 4
0-20	€ 6.000	Ulteriori €5.000	Ulteriori €4.000	Ulteriori €3.000
21-60	€ 4.000	Ulteriori €4.000	Ulteriori €2.000	Ulteriori €1.500
61-135		€ 3.000	€ 2.000	€ 1.500

**Maggiorazione del contributo per l'acquisto di veicoli di categoria M1 da parte dei titolari di licenze di taxi e di soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente (articolo 4)**

Il contributo per l'acquisto di veicoli è raddoppiato:

- Per i veicoli di cui alle lettere a), b) e c), **nel caso in cui l'acquirente sia un soggetto vincitore del concorso e assegnatario di nuove licenze**, ai sensi dell'art. 3, comma 2 e 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 e fino al giorno precedente l'entrata in vigore del presente decreto. Per la medesima tipologia di beneficiario, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024 (**comma 1**);
- Secondo le modalità indicate dal comma 1:
  - **per i titolari di licenza taxi che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio (comma 2, lettera a)**);
  - **per i soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, di cui all'art. 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio (comma 2, lettera b)**).

**Piccole e medie imprese esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi**

Acquisto, anche in locazione finanziaria, di Veicoli immatricolati in Italia

**Articolo 2, comma 1, lettera e)**

**N1 e N2** Veicoli commerciali nuovi di fabbrica

**Contributo differenziato in base alla massa totale a terra (v. tabella) e all'alimentazione del veicolo per i veicoli commerciali di categoria N1 e N2 ad alimentazioni alternative (CNG-GPL mono e bifuel, Ibrido) e ad alimentazione tradizionale, il riconoscimento del contributo è subordinato alla contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 4. Una quota pari al 25 percento delle risorse relative a tali categorie di veicoli è riservata ai contributi per l'acquisto di veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV) e a idrogeno (FCEV).**

Contributi VEICOLI N1 e N2				
Massa totale a terra	Rottamazione	BEV e FCEV	Alimentazioni alternative (CNG-GPL, mono e bifuel, ibrido)	Alimentazioni tradizionali
0-1,49t	Senza rottamazione	€ 2.200		
	Con rottamazione	€ 4.000	€ 1.500	€ 1.000

1,50-2,50t	Senza rottamazione	€ 4.500		
	Con rottamazione	€ 8.000	€ 2.500	€ 1.500
<b>Contributi VEICOLI N1 e N2</b>				
<b>Massa totale a terra</b>	<b>Rottamazione</b>	<b>BEV e FCEV</b>	<b>Alimentazioni alternative (CNG-GPL, mono e bifuel, ibrido)</b>	<b>Alimentazioni tradizionali</b>
2,51-3,49t	Senza rottamazione	€ 10.000		
	Con rottamazione	€ 12.000	€ 3.000	€ 2.000
3,50-4,24t	Senza rottamazione	€ 14.000		
	Con rottamazione	€ 16.000	€ 4.500	€ 3.500
4,25-7,2t	Senza rottamazione	€ 16.000		
	Con rottamazione	€ 18.000	€ 5.500	€ 4.500
<p>Nel caso di <b>acquisto di un veicolo commerciale di categoria N1 e N2 BEV o FCEV effettuato da una società di noleggio</b>, previa presentazione al concessionario di un ordine finalizzato alla stipula di un contratto di noleggio sottoscritto con una piccola e media impresa esercente attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi, di durata non inferiore a tre anni, il contributo nella misura prevista dalla lettera e) del comma 1 è previsto sotto forma di uno <b>sconto obbligatorio da ripartirsi sui canoni mensili di noleggio per la piccola e media impresa che noleggia il veicolo incentivato (articolo 2, comma 4)</b>.</p>				

Si sottolinea che i contributi: (sempre corrisposti dal venditore all'acquirente mediante compensazione con il prezzo d'acquisto) (**articolo 2, comma 2 e 3**):

- in favore delle persone fisiche: sono riconosciuti per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo, il quale deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo e la proprietà deve essere mantenuta per almeno 12 mesi, così come previsto dall'art., 2 comma 2, del DPCM ([Allegato 1](#));
- in favore delle persone giuridiche: sono riconosciuti per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo, il quale deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo e la proprietà deve essere mantenuta per almeno 24 mesi, così come previsto dall'art. 2 comma 3, del DPCM ([Allegato 2](#)).

Per il riconoscimento dei contributi, sia in favore delle persone fisiche sia in favore delle persone giuridiche, il **veicolo consegnato per la rottamazione deve essere in testato da almeno dodici mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi** alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere in testato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari (**articolo 2, comma 5**).

Si segnala che, **al momento della prenotazione**, e allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti previsti per la concessione dei contributi, **oltre alle dichiarazioni di cui ai punti precedenti, sarà necessaria la presentazione delle seguenti dichiarazioni**:

- relativamente agli acquisti effettuati dalle **piccole e medie imprese** per la concessione dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del DPCM, dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al **possesso dei requisiti di PMI** ([Allegato 3](#)), nonché **dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'esercizio di attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi** ([Allegato 4](#));
- relativamente agli acquisti effettuati da **persone fisiche** ai sensi dell'art. 3 del DPCM, dichiarazione sostitutiva resa dall'acquirente, attestante che il valore dell'ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte è inferiore a 30.000 euro e che i componenti dello stesso nucleo non hanno già fruito del

medesimo contributo, corredata dalla copia del documento di identità e del codice fiscale dell'acquirente e degli altri componenti del nucleo familiare, come previsto dall'articolo 3, comma 3 del DPCM [\(Allegato 5\)](#).

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del DPCM e al [sito ufficiale](#).